



**DI RILEVANTE INTERESSE PER LE IMPRESE DEL SETTORE EDILE.
IL DL BERSANI (convertito con la legge 248/2006 in G.U. dell'11 agosto)
ALL'ART. 36-bis PREVEDE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO
DEL LAVORO NERO E PER LA PROMOZIONE
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

Articolo 36-bis

Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare è in attesa dell'adozione di un Testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, fermo restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del ministero delle Infrastrutture dell'adozione del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di curata pari alla citata sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ministeri delle Infrastrutture e il ministero del Lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informatici e per il coordinamento delle attività di vigilanza e ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale di cui al citato comma:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 10 ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedere per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel

cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi gli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione in capo al datore di lavoro della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10.bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".

7. All'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è stato sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente della durata della prestazione lavorativa accertata";

b) il comma 5 è stato sostituito dal seguente:

"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124":

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Seguono i comma 9, 10 e 12 che riguardano la organizzazione degli Uffici competenti, mentre il comma 11 stabilisce:

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato sino al 31 dicembre 2007.



CASARTIGIANI

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
di Siracusa

Questo il testo della "manovra estiva" definita anche legge "Visco - Bersani".

Noi pensiamo che, per omogeneità, le sanzioni previste per il settore edile, saranno estese a tutte le categorie così come la impossibilità a ricorrere alla procedura di diffida.

Sarà giudicata una buona legge contro il sommerso se i risultati saranno quelli di una vera lotta al "lavoro nero", una lotta a chi vive comodamente nell'anonimato. Non vorremmo che, come al solito, ad essere colpiti maggiormente saranno sempre solo quelli che, magari per sopravvivere, si arrangiano con qualche accorgimento tendente a portare l'impresa ad evitare perdite, anziché guadagni, specie da certi lavori pubblici dove spesso vengono ammesse riduzioni del 30% sui prezzi a base d'asta.

Una preoccupazione, tuttavia, la manifestiamo: non vorremmo che gli onesti, i buoni, i timorati, lasciassero il campo per paura di norme che, da parte interessata, vengono definite da "regime di polizia", per dare spazio a quelle imprese che detti regimi non hanno mai temuto, oggi compreso. Per capirci, le imprese malavitose!